



COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

SERVIZIO TRIBUTI – TEL. 0144.770221 – FAX 0144.57627

www.comune.acquiterme.al.it mail: tributi@comuneacqui.com

CODICE FISCALE – PARTITA I.V.A. 00430560060

OGGETTO: TASI (Tassa per i servizi indivisibili) ANNO 2014

Legge 147/2013

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO

SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI:

Tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo

Sono esenti dal tributo:

- I fabbricati vuoti, sfitti e di fatto non utilizzati o utilizzabili
- Le aree fabbricabili
- I terreni agricoli

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE:

il calcolo della base imponibile avviene con la rivalutazione della rendita catastale del 5% a cui va applicato il coefficiente moltiplicativo associato alla categoria catastale dell'immobile:

categoria catastale da A1 a A9 coefficiente 160

categoria catastale C2, C6, C7 coefficiente 160

Categoria catastale B, C3, C4, C5 coefficiente 140

Categoria Catastale A10 coefficiente 80

Categoria catastale C1 coefficiente 55

Categoria catastale D coefficiente 65 (esclusa D5)

Categoria catastale D5 coefficiente 80

ALIQUOTE

Aliquota base 0,33%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%

FABBRICATI STORICO-ARTISTICI

I fabbricati di interesse storico o artistico, così come definiti dall'art. 10 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile come sopra definita. La norma vale per tutte le tipologie di fabbricati.

CHI DEVE PAGARE

Chiunque **possieda**, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, **o detenga** a qualsiasi titolo le unità immobiliari come sopra descritte.

In caso di occupazione di unità immobiliare da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, sia quest'ultimo che l'occupante sono tenuti al versamento:

- **20% dell'imposta a carico dell'occupante**
- **80% dell'imposta a carico del titolare del diritto reale**

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 33%;
- locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 33%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 33% ;

- *Riduzione nella misura del 50% del tributo per gli Enti non commerciali, associazioni senza fini di lucro, circoli culturali e sportivi, Pubbliche Assistenze, nonché per quegli Enti dove il Comune è presente nel Consiglio di Amministrazione, limitatamente ai locali direttamente utilizzati*

Ai sensi dell'art. 1, comma 667, della Legge 27/12/2013, n.147 sono state introdotte agevolazioni per soggetti - pensionati o disoccupati – che versano in condizioni di difficoltà economiche.

Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

QUANDO DI PAGA

Dal 1° al 16 giugno 2014 per la rata di acconto

Dal 1° al 16 dicembre 2014 per la rata di saldo

Unica soluzione entro il 16 giugno 2014

COME SI PAGA

Mediante l'utilizzo del modello F24 (delega di pagamento) presso qualsiasi ufficio postale, la propria agenzia bancaria o Concessionari della riscossione.

CODICI TRIBUTO

- 3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

- 3959 TASI – tributo per servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

- 3961 TASI – tributo per servizi indivisibili per altri fabbricati

Si ricorda che gli importi dovranno essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

IMPORTI MINIMI

Non si procede al versamento qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti è inferiore ad €. 6.00.

Sul sito del Comune (www.comune.acquiterme.al.it) è in fase di installazione la procedura per il calcolo della Tasi e la stampa dei modelli F24 per il versamento.

In allegato alla presente si trasmette modulo da compilare e presentare all'Ufficio scrivente.

Acqui Terme, 31/05/2014